



**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Aprile 2008

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	3
3. FASE PROGETTUALE.....	5
3.1. DESTINAZIONI D'USO	5
3.2. CONDIZIONI PER L'UTILIZZO	5
3.3. ITER AMMINISTRATIVO PER L'UTILIZZO	6
4. FASE OPERATIVA	9
4.1. PREMESSA	9
4.2. FRAZIONE DA RIUTILIZZARE NELL'OPERA	10
4.3. FRAZIONE DESTINATA A RIUTILIZZO	10
4.4. FRAZIONE DESTINATA A SMALTIMENTO	10
ALLEGATO 1	13

1. PREMESSA

Il presente lavoro intende illustrare le corrette procedure di gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri edili.

La normativa nazionale e locale su tali materiali ha nel corso degli ultimi quindici anni prospettato agli operatori del settore scenari in costante cambiamento frutto del dibattito sulla natura di rifiuto e, di conseguenza, sugli adempimenti operativi da adottare (a cui è dedicato il capitolo 2).

Gli adempimenti a carico del committente dei lavori per riuscire a derubricare dal regime dei rifiuti le terre scavate sono riassunti nel cosiddetto Piano di scavo (i cui contenuti sono riportati in Allegato I).

Particolare attenzione deve soprattutto essere posta sui possibili usi dei materiali escavati (in base alle loro caratteristiche chimiche) e sulla certezza del recupero.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La gestione delle terre e rocce da scavo costituisce uno dei punti più discussi a livello normativo tra gli esperti e gli operatori del settore.

Fin dagli anni novanta infatti la Commissione Europea ha dichiarato che le terre e rocce da scavo dovevano essere ricomprese tra i rifiuti (identificando quindi anche due codici CER allo scopo), mentre la normativa italiana ha da sempre cercato di escludere tale tipologia di materiale dal regime dei rifiuti al fine di facilitarne il recupero, soprattutto all'interno del ciclo dell'edilizia.

Alla base della controversia vi sono i concetti di Rifiuto e Sottoprodotto.

Ai sensi dell'Art. 1 comma a) della direttiva 75/442/CEE per “*rifiuto*” si intende : qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si **disfi** o abbia deciso o abbia l'obbligo di **disfarsi**; definizione ripresa tal quale dal D.Lgs. 152 /2006 e successive modifiche.

Secondo lo Stato italiano la nozione di rifiuto è connotata da ragionevoli eccezioni come nel caso di sottoprodotti, ovvero residui del processo di lavorazione di cui l'impresa non intenda “disfarsi”. Sempre per lo Stato Italiano presupposto per definire un residuo come sottoprodotto anziché rifiuto sta, non nei tempi, ma nella certezza del riutilizzo senza trasformazioni preliminari.

In tal senso le terre e rocce da scavo per effettivo utilizzo in rinterri, riempimenti, ripristini in quanto parte fondamentale di un'opera ed il loro mancato riutilizzo comporterebbe ulteriori attività di smaltimento e trasporto che ne aumenterebbero i costi di realizzazione.

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è, perciò, da considerarsi certo e quindi classificabili non come rifiuto, ma come sottoprodotto.

Nella sentenza del 18 dicembre 2007 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha opposto il giudizio secondo il quale le terre e rocce da scavo, figuranti nel catalogo europeo dei rifiuti (17 05 03 terre e rocce contenenti sostanze pericolose, 17 05 04 terre

e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03), sono materiali di cui il detentore vuole disfarsi e rientrano nella definizione di rifiuto.

La qualifica di “Rifiuto” è determinata anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine “disfarsi”:

- Nel giudizio della Commissione Europea il termine disfarsi non può essere interpretato in maniera restrittiva, ma utilizzando i principi di precauzione e di prevenzione, in base alla *protezione della salute umana e dell’ambiente*, contro gli *effetti nocivi* dei processi di *raccolta, trasporto, trattamento, ammasso e deposito*.
- Il grado di probabilità di riutilizzo di una sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un criterio utile ai fini di valutare se tale sostanza sia o meno un rifiuto. Se il detentore può conseguire un vantaggio economico nel riutilizzo di una data sostanza, allora la probabilità di tale riutilizzo è alta e la sostanza in questione può essere considerata un autentico prodotto.
- Tuttavia, se per tale riutilizzo occorrono operazioni di deposito che possono avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore, nonché essere potenzialmente fonte di danni per l’ambiente, la sostanza di cui trattasi deve essere considerata, in linea di principio, come rifiuto

Per la Comunità Europea le terre e rocce da scavo rappresentano un rifiuto e come tale devono essere trattate, per questo motivo, a conclusione della sentenza, la Repubblica Italiana è stata condannata per inadempimento agli obblighi che le incombono in forza alla direttiva.

Al punto 56 della sentenza la Commissione ha espresso una puntualizzazione importante:

“nel rispetto degli obblighi relativi alla registrazione e, se del caso alle autorizzazione, il detentore dei rifiuti **può semplicemente provvedere in proprio al recupero o allo smaltimento, in conformità alle disposizioni della direttiva. ... la direttiva si applica** non solo allo smaltimento e al recupero dei rifiuti da parte delle imprese specializzate nel settore, ma **allo smaltimento e al recupero di rifiuti ad opera dell’impresa che li ha prodotti, nei luoghi di produzione.**”

Con il D.Lgs. n°4 del 16 gennaio 2008, la normativa italiana modifica interamente l’articolo 186 del precedente decreto 152/06 come conseguenza della sentenza del 18/12/07 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sopraccitata.

In particolar modo non si parla più di esclusione delle Terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti, ma si elencano una serie di requisiti da accertare e dimostrare al fine di una classificazione come sottoprodotto e del loro riutilizzo.

I requisiti vanno a dimostrare la certezza e le modalità del riutilizzo delle terre e rocce da scavo, oltre che la natura e i tempi del deposito temporaneo.

3. FASE PROGETTUALE

L'art. 186 del D.Lgs. 4/08 determina che il destino delle terre e rocce da scavo debba essere pianificato durante la fase progettuale di un'opera.

A tale scopo è necessario redigere un apposito progetto, **piano di scavo**, da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente attraverso distinte procedure amministrative diversificate in funzione della tipologia di opera che ha produce il materiale. In ogni caso il progetto deve essere redatto per ogni opera in cui sia prevista una movimentazione di terre e rocce da scavo.

L'obiettivo del piano di scavo è pertanto quello di accertare e dimostrare, in fase progettuale, la sussistenza dei requisiti necessari per classificare le terre e rocce da scavo sottoprodotti, non rifiuti, e programmare un loro riutilizzo compatibile con le destinazioni d'uso consentite.

3.1. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse per le terre e rocce da scavo (D.Lgs. 16/01/08 n.4, art. 186, comma 1) sono le seguenti:

- Reinterri;
- Riempimenti;
- Rimodellazioni;
- Rilevati.

3.2. Condizioni per l'utilizzo

Le terre e rocce da scavo possono essere impiegate come sottoprodotti solo se vengono rispettate le seguenti condizioni (D.Lgs. 16/01/08 n.4, art. 186, comma 1):

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata

Nel caso in cui i suddetti requisiti non siano dimostrati le terre e rocce da scavo non possono essere definite sottoprodotto; devono, pertanto, essere trattate come rifiuto e inviate alle operazioni di smaltimento, recupero, oppure essere smaltite o recuperate in situ dal produttore secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3.3. Iter amministrativo per l'utilizzo

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 16/01/08 n. 4 le modalità e le possibilità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo devono essere pianificate già in fase di progettazione ad opera del progettista invece che dell'impresa esecutrice.

Le autorizzazioni e le modalità di utilizzo dovranno pertanto essere definite precedentemente l'inizio delle lavorazioni, fatto salvo modifiche al progetto realizzate in corso d'opera, verificati, ad esempio, possibili rischi di inquinamento in situ, oppure diverse destinazioni d'uso delle terre stesse.

In particolare i commi 2, 3, 4 dell'art. 186 individuano distinte procedure amministrative per autorizzare il riutilizzo a seconda dell'opera che ha prodotto i materiali, differenziando tra opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), opere private soggette a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o permesso di costruire, opere pubbliche:

a) Opera soggetta a VIA (comma 2)

Il riutilizzo dei materiali deve essere inserito in un apposito progetto approvato (piano di scavo) dall'autorità titolare del procedimento di VIA..

Dal progetto devono emergere:

- La sussistenza dei requisiti necessari per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo (comma1);
- I tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo.

Il deposito di materiali in attesa di riutilizzo deve avvenire entro un anno dal momento della produzione, ma può essere esteso sino al massimo di tre anni se il riutilizzo avviene nel medesimo progetto.

b) Opera soggetta a AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata) (comma 2)

Le disposizioni relative alle opere soggette a VIA si applicano anche alle attività soggette ad AIA, pur consistendo quest'ultima in una autorizzazione all'esercizio dell'attività e non in un titolo abilitativi edilizio.

c) Opera privata soggetta a DIA o permesso di costruire (comma 3)

La proposta di utilizzo deve essere presentata unitamente (piano di scavo) alla richiesta del permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività.

Nell'ambito di tali procedure dovranno pertanto essere dimostrati e verificati:

- La sussistenza dei requisiti necessari per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo (comma1);
- I tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno.

Poiché la proposta va presentata unitamente al titolo abilitativi edilizio il soggetto abilitato a riceverla è necessariamente il Comune e per esso lo sportello unico

previsto dall'art. 5 del DPR 380/01 ovvero lo sportello unico delle attività per gli immobili non residenziali di cui all'art. 3 DPR 447/98, nel quale viene realizzata l'opera che produrrà i materiali.

d) Lavori pubblici (non soggetti a VIA, permesso di costruire o DIA) (comma 4)

Il riutilizzo dei materiali deve essere inserito in un idoneo allegato al progetto dell'opera (piano di scavo), sottoscritto dal progettista.

Da tale allegato deve emergere:

- La sussistenza dei requisiti necessari per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo (comma 1);
- I tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno.

L'autorizzazione al riutilizzo dovrebbe competere alla stazione appaltante.

FASE: PROGETTAZIONE

Responsabilità: amministrazione appaltante o committente privato, Progettista

OUTPUT (azioni o documenti prodotti)

Pianificazione del riutilizzo delle terre e rocce da scavo

Descrizione del sito in cui verrà realizzata l'opera:
-Inquadramento geografico;
-ricostruzione Storico-urbanistica del sito
-Descrizione delle opere
-Riferimenti a verifiche ambientali già eseguiti

Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo
- analisi merceologica
- analisi chimico/fisiche

Le terre e rocce da scavo rispettano i limiti imposti dalla normativa?

no

si

Pianificazione del destino

si

no

no

Verifica compatibilità col sito di destinazione

no

Pianificazione delle modalità di riutilizzo:

C'è il rischio che il riutilizzo o il deposito possano arrecare danni per l'ambiente?

si

no

Le terre e rocce da scavo sono rifiuti

Le terre e rocce da scavo sono sottoprodotti

Presentazione del progetto in fase di VIA, DIA, ecc...

-piano d'analisi con le sostanze da ricercare;
-limiti di compatibilità del sito di destinazione

-confronto dei risultati con limiti Tab A e B allegato V Dlgs 152/06

Volumi di terre da:
-riutilizzare nel progetto
-destinazione ad altro sito o trattamento;
-approvvigionare;

Confronto con:
-destinazione urbanistica del sito di destino;
-compatibilità concentrazione sostanze inquinanti

programmazione:
-tempi deposito temporaneo
-tempi di riutilizzo
-modalità di riutilizzo
-modalità di approvvigionamento esterno

Inserimento della voce smaltimento nel computo metrico

Redazione del piano cantiere da allegare al progetto:
-inquadramento storico urbanistico;
-risultati analisi;
-Volumi prodotti e riutilizzati
-Destino delle frazioni merceologicamente differenti

4. FASE OPERATIVA

4.1. premessa

Le imprese di costruzione e demolizione mantengono gli oneri e le responsabilità sulla gestione operativa delle terre e rocce da scavo, che deve essere realizzata in conformità con la normativa e le specifiche di progetto nonché del piano di scavo.

Sono responsabilità dell'azienda esecutrice delle lavorazioni:

- a. l'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati e sottoposti a bonifica;
- b. l'utilizzo delle terre e rocce da scavo secondo i tempi e le modalità previste dal progetto;
- c. il trasporto delle terre e rocce da scavo, al di fuori del sito di produzione, accompagnate da idoneo documento amministrativo, FIR o DDT a seconda che siano rifiuto o sottoprodotto, oltre che con una copia del progetto e delle autorizzazioni al riutilizzo;
- d. l'impossibilità di riutilizzare le terre e rocce da scavo in altri siti, se non previsto in fase progettuale;
- e. la verifica e la segnalazione di condizioni di contaminazione diverse da quanto previsto in fase di progettazione.

Dal punto d) consegue che la destinazione d'uso delle terre, al di fuori del sito, non sarà più a discrezione delle aziende appaltatrici, che non potranno fare altro che smaltire le terre presso gli impianti di recupero, o presso discariche autorizzate, ovvero recuperarle in proprio all'interno del sito.

Nel caso si verifichi la condizione al punto e), dovrà essere contattata la direzione lavori o l'amministrazione pubblica di competenza, e stabilite con essa le nuove modalità di trattamento dei materiali, valutata la reale presenza di contaminazione, ed una volta accertata, conferiti in discariche autorizzate o ad idoneo impianto di trattamento, con relativo formulario.

Le imprese di costruzione che eseguono le opere di movimento terra riceveranno dal committente due documenti: progetto dell'opera e piano di scavo.

Da tali documenti l'impresa potrà desumere relativamente alle terre e rocce da scavo:

- i quantitativi prodotti e/o necessari;
- la qualità presunta;
- la destinazione di riutilizzo.

Per quanto concerne la destinazione di riutilizzo si possono verificare le seguenti tre possibilità:

1. riutilizzo nella medesima opera;
2. riutilizzo in cantieri esterni già individuati dal committente ed approvati dall'organo competente;
3. conferimento in impianti di smaltimento/recupero autorizzati.

4.2. Frazione da riutilizzare nell'opera

Il piano di scavo deve prevedere l'eventuale riutilizzo di terre e rocce da scavo nella medesima opera.

Il riutilizzo deve essere effettuato come disciplinato dalla norma 152/06 come modificata dalla 04/08, ovvero per effettivo riutilizzo in reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati.

Nel piano di scavo sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità del deposito temporaneo che l'azienda esecutrice dovrà rispettare.

Va ricordato che il D.Lgs. 04/08 stabilisce in un anno il limite massimo per il deposito temporaneo delle terre destinate al riutilizzo nel medesimo cantiere.

Il deposito può essere esteso sino al massimo di tre anni se l'opera è soggetta a VIA o AIA..

4.3. Frazione destinata a riutilizzo

Il piano di scavo deve prevedere l'eventuale riutilizzo di terre e rocce da scavo in un diverso cantiere.

Il riutilizzo può avvenire solo dopo aver accertato la compatibilità di tali terre con il sito di destinazione e deve essere effettuato come disciplinato dalla norma 152/06 come modificata dalla 04/08, ovvero per effettivo riutilizzo in reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati.

Nel piano di scavo sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità del deposito temporaneo che l'azienda esecutrice dovrà rispettare.

Va ricordato che il D.Lgs. 04/08 stabilisce in un anno il limite massimo per il deposito temporaneo delle terre destinate ad altri cantieri.

La documentazione amministrativa da accompagnare nella fase di trasporto ad altro cantiere dovrà essere il DDT (documento di trasporto), Piano di scavo e autorizzazione del progetto in cui si prevede il recupero.

4.4. Frazione destinata a smaltimento

La frazione di terre e rocce da scavo destinate a smaltimento deve essere trasportata, con formulario, presso un impianto di trattamento autorizzato.

Al termine del carico di tale frazione sugli automezzi deputati al trasporto verso gli impianti di smaltimento/recupero, il personale preposto sotto la supervisione del Capo Cantiere provvederà alla compilazione della documentazione necessaria al corretto smaltimento. Dovrà essere aggiornato il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti; inoltre verrà compilato il Formulario dei Rifiuti per ogni viaggio verso gli impianti di smaltimento/recupero previsti (ognuno dei quali è costituito da quattro copie), sul quale verranno annotate tutte le informazioni relative al materiale da smaltire. La prima copia del Formulario dei Rifiuti sarà trattenuta presso l'area cantiere dal personale preposto e opportunamente archiviata.

In particolare, dovrà essere identificato il produttore del rifiuto, la ragione sociale e i riferimenti autorizzativi dell'impianto presso il quale sta per essere conferito il materiale, la ragione sociale e i riferimenti autorizzativi della società che effettua il

trasporto (specificando nominativo del conducente e targa dell'automezzo), il peso stimato in cantiere e il codice CER di identificazione con eventuali specificazioni relative alle caratteristiche fisiche del materiale.

L'impianto di smaltimento/recupero, che prenderà in carico il materiale, apporrà un timbro e una firma per accettazione sul Formulario dei Rifiuti che accompagna il rifiuto. La seconda copia del Formulario dei Rifiuti sarà trattenuta dal trasportatore, mentre la terza dall'impianto di smaltimento/recupero.


La quarta copia del Formulario dei Rifiuti verrà quindi restituita al produttore a garanzia della presa in carico del rifiuto conferito presso l'impianto di smaltimento/recupero e opportunamente archiviata insieme alla prima copia.

Il trasporto del materiale dall'area cantiere verso gli impianti di smaltimento/recupero deve essere effettuata da società di trasporto autorizzate e iscritte all' Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (per le imprese italiane) o da società di trasporto straniere autorizzate secondo la Normativa vigente nel Paese d'origine.

Gli impianti smaltimento/recupero presso i quali vengono inviate le terre e rocce da scavo identificate dal rispettivo codice CER, devono essere autorizzati per i CER conferiti e iscritti all' Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

FASE: ESECUZIONE OPERE

Responsabilità: Ditta appaltante



- Volumi di terre da riutilizzare in sito;
 - Volumi di terre da riutilizzare in altro sito e destinazione;
 - Volumi di terre da smaltire/recuperare;
 - Tempi e modalità di deposito temporaneo;

Con materiale da cava o da sito previsto nel piano di scavo

Controllo delle terre e rocce e della documentazione allegata
 - autorizzazioni
 - limiti di concentrazione
 - frazioni merceologiche
 - compatibilità col sito
 - non provenienza da siti contaminati o sottoposti ad attività di Bonifica

Revisione dei volumi e del destino delle terre e rocce da scavo

ALLEGATO 1

SCHEMA TIPICO DI PIANO DI SCAVO

Il piano di Scavo può essere suddiviso in quattro parti fondamentali:

1. PREMESSA

Le premesse devono comprendere:

- **L'inquadramento geografico** dell'area con relativa denominazione: ragione sociale, indirizzo, coordinate geografiche, riferimenti alle mappe catastali e ogni ulteriore informazione che permetta di individuare il luogo di produzione delle terre e rocce da scavo.
- **Una sintetica ricostruzione storico-urbanistica del sito:** volta ad individuare le attività succedutesi sull'area; conoscere l'uso e gli interventi che sono stati svolti sul sito consente di individuare i fattori di criticità relativi alle possibili forme di inquinamento a cui il sito è stato sottoposto. In poche parole quali sono le più probabili sostanze inquinanti di cui il sito può essere contaminato al fine di indirizzare le analisi chimico-fisiche, avere un'idea sulla possibilità di incontrare tracce di contaminazione durante l'esecuzione dei lavori, ad esempio:
 - Area a vocazione agricola: fitofarmaci e metalli pesanti;
 - Area residenziale fortemente urbanizzata: idrocarburi e metalli pesanti;
 - Aree nei pressi di grandi vie di comunicazione: diserbanti e metalli;
 - Area sottoposta nel tempo a più interventi infrastrutturali o manutentivi: croste d'asfalto, plastica, metalli pesanti, inerti di varia natura merceologica.
- **Breve descrizione delle opere in progetto:** con riferimento ad eventuali cambi di destinazione urbanistica nonché agli estremi autorizzativi.
- **Riferimenti ad attività di verifica ambientale già occorsi:** quali indagini preliminari, caratterizzazioni, bonifiche, messe in sicurezza, asportazione di rifiuti, rimozione di serbatoi o altro.

2. QUALITÀ

Nel capitolo qualità devono essere presenti i criteri e i risultati delle analisi merceologiche dei terreni oggetto dello scavo.

Va ricordato che il piano di scavo può e deve essere aggiornato se in corso d'opera si verificheranno condizioni diverse da quanto previsto in fase di pianificazione e sondaggi preliminari.

Le metodologie per l'accertamento della contaminazione possono essere di due tipi (guida APAT):

1. Con campionamento da cumuli;
2. Mediante indagine ambientale sul sito di produzione.

3. QUANTITÀ

Nel capitolo "quantità" vanno riportati i volumi di materiale che si prevede di scavare. Punto di partenza sono i dati di progetto, dal quale sono desumibili i volumi complessivi da scavare per la realizzazione delle opere interrato, nonché i volumi per reinterri e quelli per eventuali rimodellazioni paesaggistico ambientali.

Quindi vanno rivalutati, in relazione alle analisi fisico/chimiche e merceologiche, oltre che ai livelli di compatibilità dei siti di destinazione, onde stabilire, da un lato quali porzioni possono eventualmente essere riutilizzate in sito, dall'altro quali siano i destini più idonei per le eccedenze che debbono essere allontanate.

4. DESTINO

A conclusione del piano di scavo va definito, in base alle analisi qualitative e quantitative, a quali applicazioni sono destinate le terre e rocce da scavo, definendo i volumi da riutilizzare in sito e quelli da destinare ad altre applicazioni:

- In siti stabiliti dall'amministrazione o dal committente già in fase di progetto;
- In siti stabiliti dall'impresa costruttrice prima dell'inizio dei lavori;
- In impianti di smaltimento/recupero;
- Recuperate direttamente in sito dall'impresa esecutrice delle opere che le trasforma da rifiuto a materia prima secondaria, e riutilizzate.

Naturalmente deve essere garantita la compatibilità con il sito di destinazione ed il riutilizzo deve essere effettuato come disciplinato dalla norma 152/06 come modificata dalla 04/08, ovvero per effettivo riutilizzo in reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano state classificate come sottoprodotto, oppure trattate nel caso in cui al momento dell'inizio dei lavori il loro destino non sia certo, oppure la concentrazione di inquinanti sia superiore ai limiti di accettabilità.

Devono essere stabiliti i tempi e le modalità del deposito temporaneo così da realizzare un cronoprogramma sintetico che l'azienda esecutrice dovrà rispettare.

Va ricordato che il D.Lgs. 04/08 stabilisce in un anno il limite massimo per il deposito temporaneo delle terre destinate ad altri impieghi e il tempo di esecuzione del progetto per quelle riutilizzate all'interno dello stesso¹

La documentazione amministrativa da accompagnare nella fase di trasporto dovrà essere il FIR (formulario di identificazione del rifiuto) nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano un rifiuto (limiti superiori alla colonna B tabella 1 allegato V al decreto 152/06, oppure il loro utilizzo non sia stato previsto nel piano di scavo), oppure il DDT (documento di trasporto) nel caso in cui il loro riutilizzo sia stato previsto in fase progettuale (prima dell'inizio delle opere o su autorizzazione in corso d'opera dell'amministrazione competente).

¹ Art 186 commi 1.2.3.4 D'Lgs 04/08